

# **CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO**

FORNITURA E INSTALLAZIONE DI BANCHI CHECK-IN E RELATIVE STRUTTURE

COMPLEMENTARI – CIG 3476128F8E



	Emissione			
	CAPITOLATO SPECIALE DI	APPALTO		OTTOBRE 2011
Cod. Doc	CSA	Rev:	Pagina:	2

#### **ARTICOLO 1- OGGETTO**

**1.1** Il presente Appalto ha per oggetto la fornitura e installazione, a perfetta regola d'arte, di n. 40 banchi check-in e relative strutture complementari presso l'Aeroporto di Firenze "Amerigo Vespucci".

La configurazione della nuova area check-in presso l'Aeroporto di Firenze prevede l'allestimento di un'isola centrale costituita da due file composte da n. 10 banchi ciascuna. I rimanenti n. 20 banchi sono distribuiti in n. 2 file da dieci banchi ciascuna che fronteggiano quelle dell'isola centrale.

# L'appalto ha per oggetto:

- 1. La fornitura e installazione dei banchi check-in;
- 2. La fornitura e installazione dei sistemi di copertura e di supporto dei monitor informativi per il pubblico (canopy);
- 3. La fornitura e installazione del pavimento sopraelevato posto nel retro banco lato operatore;
- 4. La fornitura e installazione dei contenitori retro banco;
- 5. La fornitura e installazione dei sistemi di schermatura dei nastri trasportatori posti retro banco;
- 6. La fornitura e installazione del sistema di illuminazione posto sopra il banco;
- 7. Le predisposizioni impiantistiche necessarie al funzionamento del banco check-in in relazione alle attrezzature poste sul banco, al sistema di illuminazione e di informativa al pubblico;
- 8. Le correlazioni con il sistema dei nastri trasportatori.

Sono esclusi dal presente Appalto la fornitura dei monitor informativi per il pubblico ed i relativi sistemi di carterizzazione.

**1.2** L'Appaltatore dovrà eseguire le attività oggetto del presente appalto con cura e professionalità, con organizzazione di mezzi propri, con gestione a proprio rischio, con impiego di propri capitali ed avvalendosi solo ed esclusivamente di personale regolarmente assunto e/o impiegato, nonché garantendo il risultato dell'esecuzione a perfetta regola d'arte di tutte le attività poste a suo carico.

## **ARTICOLO 2 - IMPORTO DELL'APPALTO**

Il presente appalto è dato: a corpo.

L'importo dell'appalto posto <u>a base di gara</u> ammonta ad € **566.632,42** (Euro cinquecentosessantaseimilaseicentotrentadue/42).

Committente	A.D.F. – AEROPORTO DI FIRENZE								
Titolo Commessa		_	INSTALLAZIONE RI – CIG 3476128F		BANCHI	CHECK-IN	Ε	RELATIVE	STRUTTURE



		_		Emissione
	CAPITOLATO SPECIALE DI	APPALTO		OTTOBRE 2011
Cod. Doc	CSA	Rev:	Pagina:	3

L'importo a base di gara è comprensivo degli oneri per la Sicurezza, questi ultimi stimati in € 14.395,00 (Euro quattordicimilatrecentonovantacinque/00) non soggetti a ribasso.

Pertanto l'importo <u>soggetto a ribasso</u> è pari ad € **552.273,42** (Euro cinquecentocinquantaduemiladuecentosettantatre/42).

Il regime IVA specificamente applicabile verrà indicato di volta in volta dalla Committente.

L'importo a corpo sopra specificato resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da nessuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detta fornitura.

L'importo complessivo è comprensivo di tutti gli oneri previsti nel presente CSA, nonché di tutti gli oneri che si rendessero comunque necessari per dare ultimate a perfetta regola d'arte le forniture secondo le previsioni di progetto, dell'offerta presentata dall'Appaltatore, anche se non espressamente indicate nel presente Capitolato e negli elaborati progettuali ma comunque necessarie per l'esecuzione dell'Appalto nei termini contrattuali.

L'importo della fornitura e installazione posta a base di gara è comprensivo di tutti gli oneri inerenti l'esecuzione, nonché delle opere provvisionali e dei ponteggi, degli oneri di sicurezza per il rispetto delle norme preesistenti, e le attività necessarie al completo finimento in ogni loro parte di tutte le prestazioni oggetto dell'appalto, anche per quanto possa non essere dettagliatamente specificato ed illustrato nel presente CSA.

L'importo contrattuale deve intendersi come importo forfettario onnicomprensivo, fisso ed invariabile "chiavi in mano", riferito a tutte le prestazioni meglio descritte nella documentazione tecnica contrattuale. Pertanto l'Appaltatore espressamente riconosce che il corrispettivo forfetario offerto remunera tutti gli oneri diretti e indiretti che sosterrà per l'esecuzione a perfetta regola d'arte di tutte le prestazioni oggetto di appalto, nonché per il periodo di garanzia, restando a carico dell'Appaltatore medesimo ogni maggiore spesa e alea.

## ARTICOLO 3 – DOCUMENTI CHE REGOLANO L'APPALTO

L'Appalto è regolato da:

- a) Contratto di Appalto;
- b) Capitolato Speciale d'Appalto (CSA) e Disciplinare;
- c) Offerta tecnica presentata in sede di gara;
- d) Offerta economica presentata in sede di gara;
- e) Gli elaborati di seguito elencati:

Committente	A.D.F. – AEROPORTO DI FIRENZE								
Titolo Commessa	 _	INSTALLAZIONE RI – CIG 3476128F		BANCHI	CHECK-IN	Е	RELATIVE	STRUTTURE	



				Emissione
	CAPITOLATO SPECIALE DI	APPALTO		OTTOBRE 2011
Cod. Doc	CSA	Rev:	Pagina:	4

ELABOI	RATI TECNICO - AMMINISTRATIVI
ELE 0001	Elenco Elaborati
REL 0001	Relazione Tecnica
REL 0002	Capitolato Prestazionale
REL 0003	Stima sommaria di spesa
REL 0004	Elenco Prezzi
REL 0005	Prime indicazioni e disposizioni per la stesura del piani di sicurezza
FLAROI	RATI GRAFICI
LLABOI	MATI ONALIOI
AR-001	Check-in desk and overhead gantry/soffit details
AR-002	General arrangement check-in desk area plan and elevation
AR-003	Check-in desk and overhead gantry elevations

In caso di divergenze fra gli elaborati grafici e gli elaborati descrittivi valgono le indicazioni più favorevoli alla Committente, tali individuate dal Responsabile del Procedimento.

L'appalto viene affidato ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d'Appalto, integrante il progetto, nonché, delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare.

In relazione alle integrazioni tecniche e tecnologiche formulate dall'Appaltatore in sede di gara è fatto obbligo all'Appaltatore stesso di completare la documentazione presentata a seguito delle migliorie prima della realizzazione delle stesse, al fine dell'approvazione della Committente, così come indicato al successivo articolo 7.

L'Appaltatore resta responsabile di tutti i danni diretti, indiretti e conseguenti derivanti da tali integrazioni tecniche e tecnologiche al Progetto da esso apportate. L'approvazione della Committente non potrà costituire motivo di esclusione di responsabilità dell'Appaltatore.

# ARTICOLO 4 – CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO

Con la presentazione e sottoscrizione dell'offerta l'Appaltatore conferma e riconosce, a tutti gli effetti di legge e di contratto quanto dichiarato in sede di gara.

L'Appaltatore quindi dichiara di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione del presente appalto, secondo le norme e i migliori sistemi costruttivi e nei tempi contrattuali previsti.

Committente	A.d.F. – Aeroporto di Firenze								
Titolo Commessa		_	INSTALLAZIONE RI – CIG 3476128F8		BANCHI	CHECK-IN	Е	RELATIVE	STRUTTURE



		_		Emissione
	CAPITOLATO SPECIALE DI	APPALTO		OTTOBRE 2011
Cod. Doc	CSA	Rev:	Pagina:	5

# **ARTICOLO 5 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO**

L'esecuzione dell'appalto avrà inizio dopo la stipula del contratto.

La stipula del contratto avverrà nel rispetto dei termini di cui all'articolo 11 del D.Lgs 163/2006. Fermo restando quanto sopra, è facoltà della Committente procedere in via d'urgenza alla consegna dell'appalto anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'articolo 11 commi 10 e 12 del D.Lgs 163/2006.


#### ARTICOLO 6 – TERMINE DI ULTIMAZIONE DELL'APPALTO

**6.1** Il tempo utile per l'ultimazione di tutte le attività di fornitura e installazione, nessuna esclusa o eccettuata, dei banchi check-in e delle relative strutture complementari, a perfetta regola d'arte, esenti da ogni difetto, vizio e/o errore, inclusi, senza alcun limite, quelli derivanti da progettazione, ingegneria, manodopera ed installazione, è stabilito in complessivi 100 giorni naturali e consecutivi ovvero nel termine inferiore offerto in sede di gara dall'Appaltatore, decorrenti dalla data di stipula del contratto. Il termine di ultimazione delle attività di fornitura e installazione, nessuna esclusa o eccettuata, dei banchi check-in e delle relative strutture complementari sopra indicato deve intendersi comprensivo anche delle attività di cui al successivo articolo 7.

Prima dell'avvio delle attività oggetto installazione, l'Appaltatore dovrà consegnare un cronoprogramma esecutivo e dettagliato delle attività che dovrà essere approvato dalla Committente. In ogni caso qualsiasi variazione non potrà comunque incidere sui termini di esecuzione definiti dalla Committente medesima.

- **6.2** Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dell'appalto, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma esecutivo o della loro ritardata ultimazione:
- **a.** l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza;
- **b.** l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'Appaltatore ritenesse di dover effettuare per il montaggio della strutture;
- c. il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, analisi e altre prove assimilabili;
- **d.** il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- **e.** le eventuali controversie tra l'Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'Appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
- f. le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'Appaltatore e il proprio personale dipendente;

Committente	A.D.F. – AEROPORTO DI FIRENZE								
Titolo Commessa		_	INSTALLAZIONE RI – CIG 3476128F		BANCHI	CHECK-IN	Ε	RELATIVE	STRUTTURE



	CAPITOLATO SPECIALE DI	APPALTO		OTTOBRE 2011				
Cod. Doc	CSA	Rev:	Pagina:	6				

g. le sospensioni per inosservanza delle misure di sicurezza o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attività di installazione;

h. le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai sensi dell'articolo 36-bis, comma 1, del D.L. n. 223 del 2006, convertito in legge n. 248 del 2006. Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dell'appalto, della mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della sua ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri.

## ARTICOLO 7 – DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE ESECUTIVA

- 7.1 L'Appaltatore ha l'obbligo di predisporre e sottoporre all'approvazione della Committente, entro 20 giorni naturali e consecutivi a partire dalla stipula del contratto, la seguente documentazione:
- relazione generale;
- disegni progettuali esecutivi ed i dettagli costruttivi inerenti le varie opere oggetto di fornitura e gli impianti;
- calcoli esecutivi delle strutture canopy;
- piano di manutenzione.

Tutta la documentazione sopra indicata dovrà essere debitamente firmata da professionista abilitato nominato dall'Appaltatore a sua cura e spese e depositata secondo le prescrizioni di legge nel rispetto delle esigenze della realizzazione dell'Appalto.

- 7.2 Il direttore tecnico e i professionisti incaricati firmeranno i progetti costruttivi, le relazioni tecniche, le relazioni di calcolo e le relative prescritte certificazioni, assumendosi ogni responsabilità di legge e i relativi adempimenti in ordine agli stessi.
- **7.3** E' onere dell'Appaltatore condurre tutti i rilievi necessari.

## **ARTICOLO 8 – CAUZIONE**

8.1 Entro 5 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, l'Appaltatore deve presentare alla Committente una garanzia fidejussoria pari alla percentuale indicata ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n.163/2006, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni previste nel contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento o adempimento inesatto delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale.

La Committente ha il diritto di valersi della cauzione anche:

Committente	A.D.F. – AEROPORTO DI FIRENZE								
Titolo Commessa	 _	INSTALLAZIONE RI – CIG 3476128F		BANCHI	CHECK-IN	Е	RELATIVE	STRUTTURE	



	Emissione			
	CAPITOLATO SPECIALE DI	APPALTO		OTTOBRE 2011
Cod. Doc	CSA	Rev:	Pagina:	7

- (i) per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni oggetto del presente appalto nel caso di risoluzione del contratto in danno dell'Appaltatore;
- (ii) per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore, per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nelle aree di intervento.

La mancata costituzione delle garanzie determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Committente, la quale aggiudica l'Appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia prestata ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n.163/2006 sarà progressivamente svincolata a decorrere dal raggiungimento di un importo delle prestazioni eseguite, attestato mediante stati di avanzamento o analogo documento, pari al 75 per cento dell'ammontare garantito.

Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, sarà automatico, senza necessità di benestare della Committente, con la sola condizione della preventiva consegna al soggetto garante, da parte dell'Appaltatore degli stati di avanzamento o analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti il raggiungimento delle predette percentuali di prestazioni eseguite. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, sarà svincolato secondo la normativa vigente, ovvero resterà vincolato fino all'emissione del certificato di collaudo funzionale finale e comunque almeno per la durata di 12 mesi dalla data di ultimazione dell'appalto.

Le garanzie costituenti la cauzione definitiva saranno incamerate dalla Committente in tutti i casi di mancati o inesatti adempimenti dell'Appaltatore.

Le garanzie devono prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ex art.1944 c.c. e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta della Committente e la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957 comma 2 c.c. In caso di escussione totale o parziale delle garanzie costituenti la cauzione definitiva, l'Appaltatore ha l'obbligo di reintegrare le stesse sino all'importo convenuto; in mancanza la Committente tratterrà l'importo corrispondente dai primi successivi pagamenti, fino alla concorrenza dell'importo da reintegrare.

Per quanto attiene ai requisiti dei fideiussori e alle garanzie dei concorrenti riuniti, si richiama quanto stabilito dal Regolamento.

La presentazione della garanzia non limita l'obbligo dell'Appaltatore di provvedere all'integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare, ed anche superiore all'importo della cauzione.

Committente		A.D.	F. – <i>i</i>	<b>A</b> EROPORTO	DI FIRENZE			
Titolo Commessa	 _	INSTALLAZIONE RI – CIG 3476128F		BANCHI	CHECK-IN	Е	RELATIVE	STRUTTURE



**8.2** L'importo della cauzione definitiva è ridotta del 50% per i concorrenti in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000.

## **ARTICOLO 9 – ASSICURAZIONI**

**9.1** Grava sull'Appaltatore l'obbligo di stipulare una polizza ai sensi dell'art. 129 comma 1 del D.Lgs 163/06 e dell'art. 125 DPR 207/2010 - presso primaria compagnia di assicurazione di gradimento della Committente - che tenga indenne la Committente da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, ivi compresi a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo quelli derivanti da errori o da insufficiente progettazione relativamente alle integrazioni proposte dall'Appaltatore in sede di gara, con esclusione dei danni derivanti da azioni di terzi o cause di forza maggiore.

L'Appaltatore dovrà stipulare con primaria compagnia di assicurazione:

1) copertura assicurativa di Responsabilità Civile per danni a terzi (RCT) nella esecuzione delle attività. Tale copertura assicurativa di Responsabilità Civile può essere inclusa anche nell'ambito della copertura di cui al punto precedente, ma comunque deve essere stipulata - per un massimale di Euro 5.000.000 (cinquemilioni/00) per singolo sinistro, indipendentemente dal numero di persone, cose o animali danneggiate/i.

La copertura della predetta garanzia assicurative decorre dalla data di stipula del contratto e cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

La copertura assicurative dovranno prevedere il vincolo a favore del Committente. Le suddette coperture assicurative devono inoltre specificamente prevedere le seguenti estensioni:

- clausola che preveda la qualifica di "terzi" per tutti i soggetti partecipanti alle attività oggetto di appalto, inclusi loro dipendenti; tra i soggetti partecipanti alle prestazioni oggetto di appalto sono incluse anche le imprese di vigilanza;
- clausola che preveda la qualifica di "terzi" nei confronti di appaltatori vincitori di appalti diversi, che lavorino contemporaneamente nel cantiere e/o nei luoghi oggetti del presente appalto;
- clausola che preveda la qualifica di "terzi" anche relativamente ai dipendenti della Committente;
- impiego di veicoli a motore, mezzi meccanici e altre macchine utili per l'esecuzione dei lavori, salvo il caso di veicoli a motore soggetti all'obbligo di assicurazione della responsabilità civile auto che dovranno comunque essere dotati di apposita assicurazione per la responsabilità civile autoveicoli; per ciascuno dei mezzi targati impiegati all'interno del sedime aeroportuale circolanti in area Air Side un massimale di almeno €6.000.000,00;
- colpa grave dell'Appaltatore (o degli altri soggetti assicurati), e dolo e/o colpa grave delle persone di cui o con cui la/i medesima/i debba/no rispondere;

Committente		A.D.	F. – <i>i</i>	<b>A</b> EROPORTO	D DI FIRENZE			
Titolo Commessa	 _	INSTALLAZIONE RI – CIG 3476128F		BANCHI	CHECK-IN	Е	RELATIVE	STRUTTURE



				Emissione
	CAPITOLATO SPECIALE DI	APPALTO		OTTOBRE 2011
Cod. Doc	CSA	Rev:	Pagina:	9

- beni che, nell'ambito di esecuzione dei delle prestazioni, per volume, peso e destinazione non possono essere facilmente rimossi;
- rinuncia della Compagnia al diritto di surrogazione nei confronti dell'ente appaltante e dei suoi dipendenti;
- obbligo per la Compagnia di risarcire all'ente appaltante i sinistri al lordo di eventuali franchigie e scoperti.

Oltre allo scrupoloso rispetto delle condizioni espresse dalle polizze, l'Appaltatore è tenuto alla osservanza di quanto appresso specificato:

- denunciare alla Committente, oltre che agli Assicuratori, tutte le circostanze che possano influire sull'apprezzamento del rischio nonché i mutamenti che si verificassero nel corso dell'assicurazione;
- appena a conoscenza di un sinistro che possa dare adito a domanda di risarcimento, darne immediata notizia per iscritto oltre che agli Assicuratori anche alla Committente, rimettendo a questa, al più presto possibile, un dettagliato rapporto scritto e fornire tutti i particolari, informazioni e prove che possono essere ragionevolmente richiesti;
- pagare le imposte e gli altri carichi presenti e futuri stabiliti in conseguenza della polizza assicurativa;
- corrispondere il premio richiesto dagli Assicuratori nel caso di reintegro della somma assicurativa (in difetto vi provvederà la Committente e senza necessità di messa in mora, tratterrà l'importo del premio richiesto dall'emettendo certificato di pagamento, oppure dalle altre somme in mani della Committente);
- risarcire la Committente dei maggiori danni non coperti dal massimale assicurato dalla copertura assicurativa per i sinistri di cui alle condizioni di polizza;
- dichiarare che la/le polizza/e di cui al punto precedente è/sono l'unica operante nei riguardi del presente appalto;
- prendere atto che in caso di sinistro, la facoltà di accordo oppure quella di nomina dei periti è determinata dalla Committente.
- **9.2** E' altresì onere dell'Appaltatore, da ritenersi sempre compensato nel corrispettivo d'Appalto, l'accensione presso primaria compagnia di assicurazione di gradimento della Committente di una polizza che tenga indenne l'Assicurato di quanto sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.), ai sensi:
- (a) del DPR 30 giugno 1965 n. 1124 s.m.i.;
- (b) del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 s.m.i.;
- (c) del Codice Civile per danni non rientranti nella disciplina sub (a) e (b).

Committente		A.d.I	F. – <i>i</i>	<b>A</b> EROPORTO	DI FIRENZE			
Titolo Commessa	 _	INSTALLAZIONE RI – CIG 3476128F		BANCHI	CHECK-IN	Е	RELATIVE	STRUTTURE



La copertura contro i rischi derivanti dalla R.C.O. dovrà prevedere massimali adeguati all'effettiva consistenza del personale alle dipendenze dell'Appaltatore.

Detti massimali, comunque, non dovranno essere inferiori ai seguenti minimi inderogabili: euro due milioni cinquecentomila per sinistro e per anno, ed euro due milioni per Dipendente.

La polizza R.C.O. dovrà essere estesa alla colpa grave dell'Appaltatore e degli eventuali Subappaltatori.

Nel caso in cui l'esecutore dell'appalto sia soggetto diverso dall'Appaltatore aggiudicatario, ai fini del presente comma sarà ritenuta valida la polizza R.C.O. di cui l'esecutore dell'appalto stesso sia Contraente, purché risulti da apposita dichiarazione l'impegno dell'Appaltatore ad assumersi ogni onere relativo alla polizza in caso d'inadempimento del Contraente per annullamento della polizza, mancato pagamento del premio e mancata regolazione del premio. La polizza R.C.O. deve coprire l'intero periodo dell'appalto, dalla data di stipula del contratto fino alla data di collaudo finale e comunque fino alla consegna dei banchi check-in e relative strutture complementari; deve altresì risultare in regola con il pagamento del relativo premio per lo stesso periodo indicato.

**9.3** L'Appaltatore è obbligato a reintegrare le garanzie di cui la Committente si sia avvalsa, durante l'esecuzione del contratto o che risultino ridotte o poste a riserva dall'assicuratore a seguito di denuncia di sinistro.

In caso di mancata reintegrazione delle garanzie, la Committente ha facoltà di trattenere i ratei di prezzi fino alla concorrenza di un importo che, sommato all'eventuale residuo del massimale delle garanzie, ripristini l'ammontare delle garanzie medesime.


Del pari, la Committente ha facoltà di provvedere a proprie spese al reintegro delle coperture assicurative, addebitandone l'onere all'Appaltatore.

- 9.4 I rischi e le franchigie non coperti dalle predette polizze si intendono a carico dell'Appaltatore.
- Le polizze R.C.T. e R.C.O dovranno essere trasmesse alla Committente nei termini richiesti dalla Committente al momento dell'aggiudicazione, il tutto alle condizioni e con i massimali previsti nel presente Capitolato Speciale di Appalto e nel contratto.
- 9.5 In caso di violazione anche parziale anche di uno solo degli obblighi di cui al presente articolo 9
  AdF, fatto salvo il risarcimento del danno, potrà risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art.
  1456 Cod. Civ. comunicandolo all'Appaltatore tramite lettera raccomandata a.r..

## ARTICOLO 10 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Il subappalto è consentito con le modalità e con i limiti di cui all'articolo 118 del D.Lgs 163/2006. Ciascun concorrente dovrà indicare nell'offerta le parti di fornitura e installazione che intenda eventualmente subappaltare.

Committente		A.d.I	F. — A	<b>A</b> EROPORTO	DI FIRENZE			
Titolo Commessa	 _	INSTALLAZIONE RI – CIG 3476128F8		BANCHI	CHECK-IN	Е	RELATIVE	STRUTTURE



L'affidamento in subappalto è comunque consentito soltanto previa espressa autorizzazione da parte di AdF.

**Emissione** 

OTTOBRE 2011

11

Pagina:

AdF non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti; pertanto, in caso di subappalto o cottimo è fatto obbligo all'Appaltatore di trasmettere ad AdF, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso Appaltatore via via corrisposti al subappaltatore o al cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, AdF sospenderà il successivo pagamento in favore dell'Appaltatore.

L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Committente per l'esecuzione delle attività oggetto di subappalto, sollevando la Committente medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di attività subappaltate.

Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal D.L. n. 139 del 1995, convertito dalla L. n. 246 del 1995.

Ai sensi dell'articolo 35, commi da 28 a 30, del D.L. n. 223 del 2006, convertito in legge n.248 del 2006, l'Appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore.

La responsabilità solidale viene meno se l'Appaltatore verifica, acquisendo la relativa documentazione prima del pagamento del corrispettivo al subappaltatore, che gli adempimenti sopra indicati connessi con le prestazioni di lavoro dipendente affidati in subappalto sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore. L'Appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo al subappaltatore fino all'esibizione da parte di quest'ultimo della predetta documentazione.

Gli importi dovuti per la responsabilità solidale non possono eccedere complessivamente l'ammontare del corrispettivo dovuto dall'Appaltatore al subappaltatore.

In caso di violazione anche parziale anche di uno solo degli obblighi di cui al presente articolo 10 AdF, fatto salvo il risarcimento del danno, potrà risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 Cod. Civ. comunicandolo all'Appaltatore tramite lettera raccomandata a.r..

## ARTICOLO 11 - ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

Sarà a totale carico dell'Appaltatore:

Committente		A.D.	F. – <i>i</i>	<b>A</b> EROPORTO	DI FIRENZE			
Titolo Commessa	 _	INSTALLAZIONE RI – CIG 3476128F		BANCHI	CHECK-IN	Ε	RELATIVE	STRUTTURE



		_		Emissione
	CAPITOLATO SPECIALE DI	APPALTO		OTTOBRE 2011
Cod. Doc	CSA	Rev:	Pagina:	12

- (i) eseguire almeno un sopralluogo negli ambienti oggetto dell'appalto, al fine di verificare compiutamente le dimensioni, gli ingombri, le misure e la posizione degli elementi oggetto di fornitura, senza ulteriori oneri per la Committente oltre al corrispettivo stabilito nel contratto;
- (ii) la fornitura e installazione dei banchi check-in e delle relative opere complementari dovrà avvenire presso l'Aeroporto di Firenze, con trasporto e montaggio a cura, spese e rischio dell'Appaltatore. Rimangono a carico dell'Appaltatore le spese di imballaggio, trasporto, carico e scarico, conferimento e dislocazione nei locali di destinazione, montaggio ed ogni altro onere occorrente per rendere i beni oggetto della fornitura installati a perfetta regola d'arte e pronti all'uso, comprese le spese eventualmente occorrenti per opere di cantierizzazione, di sollevamento e di trasporto interno;
- (iii) disporre per tutta la durata del contratto di tutti i mezzi, le attrezzature, le autorizzazioni, i permessi e la manodopera necessari per fornire ed installare i banchi check-in e le relative opere complementari;
- (iv) la costruzione, gli spostamenti, il regolare mantenimento, il nolo, nonché il successivo disfacimento dei ponti di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisionali di qualsiasi genere occorrenti per l'esecuzione di tutti le attività di installazione;
- (v) l'installazione, il nolo, la manutenzione e la rimozione degli attrezzi, degli utensili, dei macchinari e di quanto altro occorra alla completa e perfetta esecuzione dell'appalto;
- (vi) le operazioni per il carico, trasporto e scarico di qualsiasi materiale e mezzo d'opera, sia in ascesa che in discesa, il collocamento sito ad a piè d'opera, adottando i provvedimenti e le cautele necessarie;
- (vii) fornire e procedere alla installazione, nel termine indicato all'articolo 6, dei componenti l'impianto esenti da ogni vizio e/o errore e/o difetti, inclusi quelli derivanti da manodopera, in piena conformità con i requisiti tecnici richiesti;
- (viii) la fornitura ed installazione dei banchi check-in e delle relative opere complementari, esattamente conforme agli elaborati tecnici approvati di cui all'articolo 7;
- (ix) la responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli descritti nella documentazione tecnica e progettuale approvata e previsti dal Capitolato Speciale di Appalto;
- tutti gli oneri e magisteri per realizzare le lavorazioni con idonei strumenti, comprese sagomature e levigature da effettuarsi in loco, oltre a bordure aggiuntive e coprifili;
- (xi) l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione dei danni di qualsiasi natura e causa;

Committente		A.D.	F. – <i>i</i>	<b>A</b> EROPORTO	DI FIRENZE			
Titolo Commessa	 _	INSTALLAZIONE RI – CIG 3476128F		BANCHI	CHECK-IN	Ε	RELATIVE	STRUTTURE



		_		Emissione
	CAPITOLATO SPECIALE DI	APPALTO		OTTOBRE 2011
Cod. Doc	CSA	Rev:	Pagina:	13

- (xii) l'adozione, nel compimento di tutte le attività di installazione, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette alla installazione e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'Appaltatore, restandone sollevati la Committente, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza della installazione;
- (xiii) ogni responsabilità per sottrazioni e danni che comunque si verificassero (anche in periodi di sospensione) e per colpa di chiunque, ai materiali approvvigionati o installati o comunque presenti nell'area oggetto di intervento, qualunque ne sia la provenienza ed anche se non di competenza dell'Appaltatore. Pertanto fino all'accettazione finale da parte della Committente, l'Appaltatore è obbligato, a sue spese, a sostituire i materiali sottratti o danneggiati e ad eseguire tutto quanto occorra per le riparazioni conseguenti;
- (xiv) lo smaltimento a norma di legge dei rifiuti, scarti e materiali di risulta derivanti dalle lavorazioni di competenza. AdF si riserva di chiedere qualsiasi documentazione riguardante i processi o i prodotti che si ritiene possano avere attinenza ecologico ambientale;
- (xv) effettuare tutte le attività di ripulitura dell'area interessata dagli interventi e lo smaltimento di tutti i rifiuti prodotti;
- (xvi) la perfetta pulizia degli elementi oggetto di fornitura provvedendo alle rimozioni di residui di lavorazioni e di ogni altro materiale;
- (xvii) curare la predisposizione delle delimitazioni dell'area interessata al fine di salvaguardare l'incolumità degli utenti e del personale aeroportuale. Sarà altresì onere a carico dell'Appaltatore l'osservanza di tutte le normative di legge inerenti quanto in oggetto ed in particolare quanto previsto dal D.lgs. 81/2008 e delle successive modificazioni ed integrazioni;
- (xviii) redigere alla fine dell'appalto gli elaborati definitivi (As-Built) di qualunque opera compresa nella fornitura, debitamente quotati e con tutti i particolari dovuti. Detti elaborati dovranno essere consegnati alla Committente perentoriamente entro giorni 90 consecutivi dall'ultimazione dell'appalto, in triplice copia cartacea e su supporto magnetico a totale cura e spese dell'Appaltatore stesso, intendendo tale onere conglobato nel prezzo a corpo dell'appalto; trascorso inutilmente tale termine la Committente, senza alcun preavviso, provvederà, tramite ditta specializzata di sua

Committente		A.d.I	F. – <i>i</i>	<b>A</b> EROPORTO	DI FIRENZE			
Titolo Commessa	 _	INSTALLAZIONE RI – CIG 3476128F		BANCHI	CHECK-IN	Е	RELATIVE	STRUTTURE



fiducia, a far redigere i suddetti elaborati addebitandone le spese all'Appaltatore e deducendo il relativo importo dallo stato finale;

- (xix) consegnare le certificazioni di conformità e quant'altro eventualmente previsto dalle normative di legge relativamente alla fornitura ed installazione dei banchi check-in e delle relative opere complementari;
- (xx) nominare, per tutta la durata del contratto di appalto, un proprio responsabile tecnico che sarà l'interlocutore diretto di AdF per tutto quanto inerente la fornitura ed installazione in oggetto; il responsabile sopra indicato dovrà essere sempre presente per tutta la durata delle lavorazioni;
- (xxi) le spese per garantire l'operatività delle strutture aeroportuali durante le fasi di lavoro, anche quando la realizzazione di sottofasi esecutive ne richieda più volte l'apprestamento;
- (xxii) le spese contrattuali, le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione e la messa in funzione degli impianti, le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.

\*\*\*\*\*\*\*\*

In caso di violazione anche parziale anche di uno solo degli obblighi di cui al presente articolo 11 AdF, fatto salvo il risarcimento del danno, potrà risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 Cod. Civ. comunicandolo all'Appaltatore tramite lettera raccomandata a.r..

## ARTICOLO 12 - DISPOSIZIONI DI SICUREZZA

Resta inteso che, nel corso delle attività oggetto del presente appalto, l'Appaltatore dovrà rispettare e far rispettare al proprio personale tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro.

In particolare l'Appaltatore si obbliga a:

- (i) nominare il proprio Responsabile della Sicurezza, dandone comunicazione ad AdF ed a predisporre, prima dell'effettivo inizio delle attività, un Piano Operativo per la Sicurezza ai sensi del D.Lgs n. 81/2008, con l'impegno ad osservarlo scrupolosamente per l'intera durata dell'appalto;
- (ii) istituire, se necessario, apposito Registro degli infortuni vidimato dalla ASL prima dell'inizio delle attività;
- (iii) rendere disponibili in lingua italiana le "schede di sicurezza" relative ai materiali/sostanze introdotti nell'edificio per lo svolgimento delle attività oggetto del presente Capitolato, così come predisposto dal produttore segnalare immediatamente al dirigente o Preposto qualsiasi

Committente		A.D.	F. – <i>i</i>	<b>A</b> EROPORTO	DI FIRENZE			
Titolo Commessa	 _	INSTALLAZIONE RI – CIG 3476128F		BANCHI	CHECK-IN	Е	RELATIVE	STRUTTURE

			_		Emissione
Aeroporto di Firenze		CAPITOLATO SPECIALE DI	APPALTO		OTTOBRE 2011
ui i li elize	Cod. Doc	CSA	Rev:	Pagina:	15

eventuale condizione di pericolo a cui venga a conoscenza;

- (iv) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non siano di propria competenza o che possano compromettere la protezione e la sicurezza;
- (v) compilare, prima dell'inizio delle lavorazioni, dell'aeroporto di Firenze l'apposito documento "Permesso di Lavoro on line" secondo quanto previsto dalla procedura "Rilascio permesso di lavoro in aerostazione ed area interna aeroportuale" e come da indicazioni che saranno fornite dalla Committente. Le attività non avranno inizio senza la preventiva compilazione e sottoscrizione del suddetto documento;
- (vi) rendere noto a tutto il proprio personale dipendente le norme ed i regolamenti vigenti in ambito aeroportuale nonché le eventuali ed ulteriori prescrizioni rispetto al POS contenute nel "Permesso di Lavoro";
- (vii) consegnare ad AdF prima dell'inizio delle attività:
  - ➢ il documento di valutazione dei rischi relativo alle attività oggetto di appalto redatto ai sensi del D.Lgs 81/'08 e successive modificazioni;
  - > il nominativo ed il recapito telefonico del responsabile dell'appalto;
  - ➤ il nominativo ed il recapito telefonico del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP);
  - > i nominativi e le qualifiche dei propri dipendenti, impiegati nelle attività affidate;
  - l'elenco dei dispositivi di prevenzione individuale (DPI), eventualmente adottati, distinti per tipologia di impiego;

Sarà cura AdF comunicare all'Appaltatore:

- > il nominativo ed il recapito telefonico del proprio responsabile dell'appalto;
- ➤ il nominativo ed il recapito telefonico del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP).

\*\*\*\*\*\*\*

In caso di violazione anche parziale anche di uno solo degli obblighi di cui al presente articolo 12 AdF, fatto salvo il risarcimento del danno, potrà risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 Cod. Civ. comunicandolo all'Appaltatore tramite lettera raccomandata a.r..

## **ARTICOLO 13 - PERSONALE**

L'Appaltatore è tenuto ad osservare tutte le disposizioni normative e contrattuali in materia di lavoro, previdenza ed assicurazioni sociali obbligatorie. L'Appaltatore prende atto, in particolare, che l'assolvimento da parte della stessa di tutti gli obblighi imposti dalla legge in materia assicurativa e previdenziale relativamente ai propri dipendenti risulta condizione necessaria per l'operatività degli

Committente		A.D.	F. – <i>i</i>	<b>A</b> EROPORTO	D DI FIRENZE			
Titolo Commessa	 _	INSTALLAZIONE RI – CIG 3476128F		BANCHI	CHECK-IN	Е	RELATIVE	STRUTTURE



				Emissione
	CAPITOLATO SPECIALE DI	APPALTO		OTTOBRE 2011
Cod. Doc	CSA	Rev:	Pagina:	16

stessi nel sedime aeroportuale. A richiesta di AdF l'Appaltatore dovrà fornire prova della regolarità della posizione previdenziale e assicurativa del personale operante nelle aree e/o addetto alle attività oggetto del presente appalto.

L'Appaltatore si impegna altresì ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti, ed in genere a tutte le persone che per suo conto hanno la facoltà di accesso nel sedime aeroportuale, le norme di prevenzione degli infortuni e di igiene sul lavoro e le disposizioni a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori. A tale proposito, con esplicito riferimento al D.L.vo n. 81/2008, l'Appaltatore prende atto dei rischi connessi alla gestione della struttura anche in relazione alla sua ubicazione all'interno del sedime aeroportuale.

L'Appaltatore non potrà coinvolgere in alcun modo o momento, nei rapporti con il proprio personale, il nome e/o la responsabilità di AdF, e terrà comunque manlevata e indenne AdF da qualsivoglia responsabilità, richiesta o addebito relativamente a detto personale.

In caso di violazione anche parziale anche di uno solo degli obblighi di cui al presente articolo 13 AdF, fatto salvo il risarcimento del danno, potrà risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 Cod. Civ. comunicandolo all'Appaltatore tramite lettera raccomandata a.r..

#### **ARTICOLO 14 - COLLAUDO**

**14.1** AdF si riserva la facoltà di far eseguire, da propri incaricati, in qualsiasi momento, controlli e verifiche presso gli stabilimenti di produzione dei banchi check-in e delle relative strutture complementari, al fine di accertare che la produzione degli stessi avvenga, o sia avvenuta, nel rispetto del presente documento e delle norme di legge vigenti; si riserva altresì di eseguire prove di funzionalità e di accertamento delle qualità dei materiali impiegati, a carico dell'Appaltatore, nonché di verificare in genere l'andamento delle attività in relazione ai tempi previsti per la consegna.

Qualora i materiali adoperati, anche se installati, non presentino i requisiti richiesti, ne sarà ordinata la sostituzione e l'Appaltatore, per effettuare tali sostituzioni, non avrà diritto a proroghe del termine di consegna e installazione dei banchi check-in e relative strutture complementari.

Le verifiche ed i controlli effettuati da AdF non esimono l'Appaltatore da responsabilità e da qualsiasi altra conseguenza derivante dalle risultanze della verifica di conformità finale.

**14.2** AdF ha il diritto di verificare che la fornitura, installazione/montaggio dei banchi check-in e delle relative strutture complementari avvenga a perfetta regola d'arte nel rispetto di quanto previsto dal presente Capitolato Speciale di Appalto e dalle norme di legge e regolamenti applicabili. Il collaudo finale, da eseguirsi, previa comunicazione scritta da inviarsi alla Committente almeno 15 giorni prima dell'esecuzione, sarà effettuato da tecnici preposti al controllo congiuntamente ad AdF.

Committente		A.D.	F. – <i>i</i>	<b>A</b> EROPORTO	DI FIRENZE			
Titolo Commessa	 _	INSTALLAZIONE RI – CIG 3476128F		BANCHI	CHECK-IN	Е	RELATIVE	STRUTTURE



		_		Emissione
	CAPITOLATO SPECIALE DI	APPALTO		OTTOBRE 2011
Cod. Doc	CSA	Rev:	Pagina:	17

**14.3** In caso di esito positivo delle suddette attività di collaudo, la fornitura si intenderà accettata da AdF. Qualora a seguito dell'espletamento delle Attività di collaudo, venga riscontrata la presenza di anomalie, vizi e/o errori, l'Appaltatore, ferma restando l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 15, dovrà porre rimedio ai suddetti difetti vizi, errori e/o anomalie riscontrati a propria totale cura e spese, ivi incluse tutte le spese che eventualmente AdF dovesse sostenere al fine di supportare l'Appaltatore nelle suddette attività di ripristino, e dovrà, altresì, dare immediata comunicazione ad AdF stessa dell'avvenuto ripristino, nonché provvedere a riconsegnare la fornitura esente da ogni difetto, vizio e/o errore.

In tal caso, ferma restando l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 15 saranno nuovamente espletate le relative attività di collaudo fino all'esito positivo delle stesse.

### **ARTICOLO 15 - PENALI**

## **15.1** Fatto salvo il maggior danno:

- (i) per ogni giorno solare consecutivo di ritardo rispetto al termine previsto per la consegna ad AdF da parte dell'Appaltatore della documentazione progettuale esecutiva di cui al precedente articolo 7, AdF si riserva la facoltà di applicare nei confronti dell'Appaltatore medesimo una penale pari all' 0,1% del valore del contratto;
- (ii) per ogni giorno solare consecutivo di ritardo rispetto al termine previsto per l'ultimazione, a perfetta regola d'arte, delle attività di fornitura e installazione dei banchi check-in e relative strutture complementari di cui al precedente articolo 6, AdF si riserva la facoltà di applicare nei confronti dell'Appaltatore medesimo una penale pari all' 0,1% del valore del contratto.
- **15.2** Qualora l'importo complessivo delle penali maturate superi il 10% del valore del contratto di appalto, AdF avrà la facoltà di risolvere di diritto il contratto di appalto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 codice civile, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni diretti ed indiretti subiti da AdF.

#### **ARTICOLO 16 - PERMESSI**

Le attività oggetto d'appalto saranno svolte all'esterno dell'area doganale dell'aeroporto (landside). L'accesso di persone e mezzi nelle aree suddette sarà soggetto al rispetto delle norme ed ordinanze aeroportuali vigenti.

Gli uffici preposti di AdF cureranno il rilascio dei necessari permessi di accesso su formale richiesta dell'Appaltatore.

Committente		A.D.	F. – <i>i</i>	<b>A</b> EROPORTO	DI FIRENZE			
Titolo Commessa	 _	INSTALLAZIONE RI – CIG 3476128F		BANCHI	CHECK-IN	Е	RELATIVE	STRUTTURE



				Emissione
	CAPITOLATO SPECIALE DI	APPALTO		OTTOBRE 2011
Cod. Doc	CSA	Rev:	Pagina:	18

La richiesta dei permessi dovrà essere effettuata, a cura e spese dell'Appaltatore, entro i 5 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione e dovrà essere corredata da fotocopie di un documento di identità di ciascuna persona addetta alle attività oggetto del presente appalto.

Eventuali limitazioni all'accesso imposte dagli Organi di Stato competenti, a personale e/o mezzi dell'Appaltatore, non potranno essere addotte come giustificazioni per la mancata esecuzione delle prestazioni oggetto di appalto.

Stessa procedura dovrà essere adottata per eventuali subappaltatori. L'Appaltatore è tenuta all'osservanza di tutte le Ordinanze aeroportuali, che qui si intendono integralmente richiamate, nonché l'osservanza delle prescrizioni previste dal Manuale di Aeroporto AdF e di quanto in corso d'opera potrà essere impartito da AdF in merito alla safety e security aeroportuale senza pretese di oneri aggiuntivi.

## **ARTICOLO 17 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO**

L'Appaltatore, a fronte delle attività oggetto del presente appalto, emetterà apposite fatture (corredate ciascuna della documentazione attestante la regolarità contributiva e previdenziale – D.U.R.C.) nel rispetto delle modalità e dei termini di seguito riportati:

- 5 % al momento della stipula del contratto;
- 10% al momento dell'approvazione della documentazione progettuale esecutiva;
- 70% al momento dell'ultimazione della installazione dell'intera fornitura;
- 15% al momento del collaudo finale con esito positivo.

Il pagamento avverrà a 90 giorni data fattura fine mese.

Resta inteso che in assenza di debita presentazione della documentazione attestante la regolarità contributiva e previdenziale (D.U.R.C) da allegare a ciascuna fattura, AdF sospenderà i pagamenti sino alla prova della avvenuta ottemperanza agli obblighi contributivi sopra menzionati.

Ai sensi dell'articolo 3 della L. 136/2010 e s.m.i., tutti i pagamenti, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, verranno effettuati nel rispetto delle modalità previste dalla citata norma. In particolare l'Appaltatore è tenuta a comunicare ai sensi e nei termini di cui all'art. 3, comma 7, della Legge 136/2010 e s.m.i. gli estremi identificativi del conto corrente dedicato e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto dedicato.

L'Appaltatore, inoltre, si impegna, ai sensi dell'articolo 3 comma 9 della L. 136/2010 e s.m.i. a far sottoscrivere a tutti gli eventuali subcontraenti della filiera di imprese a qualsiasi titolo interessate o con cui entrerà in contatto in relazione ai servizi oggetto del presente Contratto la seguente clausola "Ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della legge n. 136/2010 e s.m.i., con la stipula del presente Contratto, le Parti assumono irrevocabilmente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di

Committente			A.d.I	F. – <i>i</i>	<b>A</b> EROPORTO	DI FIRENZE				
Titolo Commessa	FORNITURA	Е	INSTALLAZIONE	DI	BANCHI	CHECK-IN	Е	RELATIVE	STRUTTURE	
Titolo Colliniessa	COMPLEMENTARI – CIG 3476128F8E									



		_		Emissione
	CAPITOLATO SPECIALE DI	APPALTO		OTTOBRE 2011
Cod. Doc	CSA	Rev:	Pagina:	19

cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i." Inoltre, l'Appaltatore si impegna a includere nei propri contratti con tali soggetti apposita clausola risolutiva espressa dai contenuti identici a quanto previsto al successivo articolo 19.2. Inoltre, l'Appaltatore in tutte le ipotesi in cui dovesse avere notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. si obbliga, secondo quanto previsto nell'articolo 3, comma 8, legge n. 136/2010 e s.m.i., a procedere all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente AdF e la Prefettura - ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

#### **ARTICOLO 18 - GARANZIA**

L'Appaltatore dovrà offrire una garanzia sui banchi check-in e sulle relative strutture complementari minima di 24 mesi a decorrere dalla data del collaudo finale. La garanzia deve intendersi comprensiva di tutto quanto occorrente, direttamente e indirettamente, alla eliminazione del/dei vizio/i evidenziato/i e si intende pienamente remunerata nel corrispettivo contrattuale offerto in sede di gara.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi della fornitura, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo finale assuma carattere definitivo.

#### **ARTICOLO 19 - RESPONSABILITA' E MANLEVA**

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri ed i rischi connessi ad eventuali danni diretti e/o indiretti per la non corretta esecuzione delle attività oggetto del presente appalto, nonché, fatta salva l'applicazione delle penali, il risarcimento di tutti i danni, che AdF abbia subito come conseguenza diretta e/o indiretta dell'inadempimento da parte dell'Appaltatore di uno qualunque degli obblighi contrattuali o degli obblighi di legge, regolamenti e/o prescrizioni (aeroportuali incluse) che siano imposti in capo all'Appaltatore medesima in relazione all'espletamento delle attività oggetto del presente appalto. Pertanto l'Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne sostanzialmente e processualmente AdF, a prima richiesta e senza eccezioni, da ogni pregiudizio, danno, perdita, responsabilità, costo, onere o spesa, ivi comprese le eventuali spese legali ed in relazione a qualsivoglia pretesa e/o domanda e/o azione (sia essa di carattere risarcitorio e/o a titolo di indennizzo), che sia stata e/o possa essere avanzata nei confronti di AdF in qualunque sede, da parte di chiunque, in conseguenza e in relazione alla violazione da parte dell'Appaltatore di uno qualunque degli obblighi contrattuali, e degli obblighi di legge previsti in capo all'Appaltatore in relazione all'espletamento delle attività oggetto del presente appalto.

Committente			A.d.I	F. – <i>i</i>	<b>A</b> EROPORTO	DI FIRENZE				
Titolo Commessa	FORNITURA	Е	INSTALLAZIONE	DI	BANCHI	CHECK-IN	Е	RELATIVE	STRUTTURE	
Titolo Colliniessa	COMPLEMENTARI – CIG 3476128F8E									



					Emissione
		CAPITOLATO SPECIALE DI	APPALTO		OTTOBRE 2011
Ī	Cod. Doc	CSA	Rev:	Pagina:	20

#### **ARTICOLO 20 - RISERVATEZZA**

L'Appaltatore si impegna a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti il vincolo di riservatezza su tutte le informazioni, i dati, le documentazioni e le notizie, in qualunque forma acquisite successivamente alla stipula del contratto.

L'Appaltatore è tenuto al vincolo di riservatezza di cui al presente articolo anche successivamente alla conclusione del rapporto derivante dal contratto, e comunque finché le informazioni riservate non diventino di pubblico dominio.

In caso di violazione anche parziale anche di uno solo degli obblighi di cui al presente articolo 20 AdF, fatto salvo il risarcimento del danno, potrà risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 Cod. Civ. comunicandolo all'Appaltatore tramite lettera raccomandata a.r..

## **ARTICOLO 21 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

- 21.1 AdF, fatto salvo il risarcimento del danno, ha la facoltà di risolvere di diritto il contratto con effetto immediato mediante semplice lettera raccomandata, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, oltre nei casi espressamente previsti nel presente Capitolato Speciale di Appalto (violazione totale e/o parziale anche di una sola delle disposizioni di cui rispettivamente ai seguenti articoli: 9 Assicurazioni, 10 Disciplina del subappalto, 11 Oneri a carico dell'appaltatore, 12 Disposizioni di sicurezza, 13 Personale, nel caso previsto all'articolo 15.2, 20 Riservatezza, 25.5 Divieto di cessione del contratto e 25.6 Divieto di cessione del credito), anche al ricorrere di anche uno solo dei seguenti casi:
- a) frode nell' esecuzione dell'appalto;
- b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dell'appalto;
- c) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e in materia di previdenziale;
- d) inosservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicati;
- e) sospensione delle prestazioni oggetto di appalto senza giustificato motivo (escluso il caso di sciopero);
- f) perdita da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dell'appalto, tra cui a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con le pubbliche amministrazioni.
- **21.2** Fermo restando quanto sopra, impregiudicato ogni altro diritto e rimedio previsto a favore di AdF ai sensi di legge o ai sensi del presente Contratto, le Parti convengono che il Contratto si risolverà, fatto salvo risarcimento dei danni, ai sensi e per gli effetti dell'articolo1456 Codice Civile:

Committente		A.d.l	F. – <i>i</i>	<b>A</b> EROPORTO	DI FIRENZE			
Titolo Commessa	 _	INSTALLAZIONE RI – CIG 3476128F8		BANCHI	CHECK-IN	Е	RELATIVE	STRUTTURE



- a) in tutti i casi in cui le transazioni da esso previste siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, secondo quanto disposto ai sensi dell'articolo 3, della legge n. 136/2010 e s.m.i..;
- b) in tutti i casi in cui nei contratti con i subcontraenti della filiera di imprese a qualsiasi titolo interessate o con cui entrerà in contatto in relazione ai servizi del presente Contratto non sia stata inserita la seguente clausola "Ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della legge n. 136/2010 e s.m.i., con la stipula del presente Contratto, le Parti assumono irrevocabilmente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i.".

## **ARTICOLO 22 - TUTELA DEI DATI PERSONALI**

Qualora, l'Appaltatore, nel corso dell'esecuzione delle attività oggetto di appalto, dovesse effettuare trattamenti di dati personali per conto di AdF, le Parti, ognuna per quanto di competenza, si impegnano sin d'ora a conformarsi alle disposizioni del Codice privacy (D.Lgs 196/03). In particolare, l'Appaltatore ove non fosse individuabile come autonomo Titolare o Contitolare del trattamento, si impegna ad accettare sin d'ora la nomina a Responsabile del trattamento dei suddetti dati personali da parte di AdF mediante la sottoscrizione della relativa lettera prima o contestualmente all'inizio dei trattamenti.

# **ARTICOLO 23 - LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE**

Il Contratto, deve intendersi interpretato e regolato in conformità con la Legge Italiana.

Per tutte le eventuali controversie tra AdF e l'Appaltatore, sia durante la validità del contratto di appalto che dopo la sua scadenza o risoluzione, sarà competente esclusivamente il Foro di Firenze.

#### **ARTICOLO 24 - RECESSO**

AdF si riserva la facoltà, a sua insindacabile discrezione, di recedere in qualsiasi momento dal Contratto comunicandolo all'Appaltatore tramite lettera raccomandata a.r. con preavviso di almeno 20 giorni In caso di recesso l'Appaltatore ha diritto al pagamento di un corrispettivo commisurato alle prestazioni correttamente eseguite fino al momento dell'efficacia del recesso. Resta escluso ogni ulteriore risarcimento o indennizzo.

# **ARTICOLO 25 - DISPOSIZIONI GENERALI**

## 25.1 Cause di forza maggiore

Per causa di forza maggiore si intende ogni fatto, che la Parte interessata dalla suddetta forza maggiore provi, ai sensi dell'articolo 1218 del Cod. Civ., essere imprevedibile oppure inevitabile e

Committente		A.d.l	F. – <i>i</i>	<b>A</b> EROPORTO	DI FIRENZE			
Titolo Commessa	 _	INSTALLAZIONE RI – CIG 3476128F8		BANCHI	CHECK-IN	Е	RELATIVE	STRUTTURE



	Emissione			
	OTTOBRE 2011			
Cod. Doc	CSA	Rev:	Pagina:	22

comunque fuori dal proprio controllo e il cui verificarsi non sia dovuto a comportamenti od omissioni imputabili alla suddetta Parte e che, per natura ed entità, risulti tale da impedire l'adempimento degli obblighi contrattuali.

## 25.2 Variazioni al testo del Contratto o agli Allegati

Nessuna delle Parti può, senza preventiva autorizzazione scritta dell'altra Parte, apportare al Contratto (ivi inclusi gli allegati), o ai termini in esso contenuti modifiche, aggiunte o soppressioni di qualsiasi natura ed entità.

#### 25.3 Validità delle clausole contrattuali e Tolleranza

- **25.3.1** L'eventuale tolleranza di una Parte all'inadempimento dell'altra Parte ad una o più clausole del Contratto non potrà in nessun modo essere considerata come rinuncia ai diritti derivanti dal presente Contratto.
- 25.3.2 La invalidità e/o inefficacia, anche parziale, di una clausola del presente Contratto, non avrà come effetto la invalidità e/o inefficacia dell'intero Contratto, o della parte di clausola valida ed efficace ivi contenuta, a meno che non risulti, da una interpretazione in buona fede della volontà delle Parti, che le stesse non avrebbero concluso il Contratto medesimo o la singola clausola, se avessero conosciuto la causa di invalidità o inefficacia.

# 25.4 Responsabilità Amministrativa delle persone giuridiche

Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 231/2001, l'Appaltatore si impegna - nello svolgimento dell'attività oggetto del presente contratto - ad attenersi rigorosamente a quanto previsto nel Codice Etico di AdF (pubblicato sul sito internet di AdF) che l'Appaltatore dichiara di aver letto e di ben conoscere.

In caso di violazioni anche parziali del presente Codice Etico riconducibili alla responsabilità dell'Appaltatore sarà facoltà di AdF risolvere, di diritto e con effetto immediato ex art. 1456 del Codice Civile, il presente Contratto, fatto salvo il risarcimento del danno.

# 25.5 Divieto di cessione del Contratto

Le Parti si danno reciprocamente atto che l'Appaltatore non potrà cedere a terzi anche a titolo parziale o gratuito il Contratto (e i diritti da esso derivanti), pena la facoltà di AdF di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., comunicandolo mediante lettera raccomandata a.r..

### 25.6 Divieto di cessione del credito

All'Appaltatore è fatto divieto assoluto di cedere totalmente e/o parzialmente i crediti da parte di AdF in virtù del Contratto, pena la facoltà di AdF di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., comunicandolo mediante lettera raccomandata a.r..

Committente	A.D.F. – AEROPORTO DI FIRENZE									
Titolo Commessa		_	INSTALLAZIONE RI – CIG 3476128F8		BANCHI	CHECK-IN	Ε	RELATIVE	STRUTTURE	